



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE
Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Ordinanza di obbligo di manutenzione di piantagioni e siepi, dei fabbricati, muri ed opere di sostegno e delle ripe dei fondi laterali alle Strade Provinciali e Provinciali Agricole, sia a valle che a monte, in tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina.

protocollo.prefme@pec.interno.it	ALLA PREFETTURA DI	MESSINA
tme29607@pec.carabinieri.it	AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	MESSINA
dipps154.00F0@pecps.poliziadistato.it	ALLA QUESTURA DI	MESSINA
com.messina@cert.vigilfuoco.it	AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO	MESSINA
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it	AL GENIO CIVILE	MESSINA
irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it	ALL'ISPettorato RIPARTIM. DELLE FORESTE	MESSINA
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it	ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI REG.SICILIA	PALERMO
protocollogenerale@pec.asp.messina.it	ALL'A.S.P.	MESSINA
loro indirizzi pec	A TUTTI I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI	MESSINA
com.istituzionale@provincia.messina.it	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	SEDE
poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it	POLIZIA METROPOLITANA DI MESSINA	SEDE
protezionecivile@cittametropolitana.me.it	AL RESPONSABILE PROT. CIVILE	SEDE
protocollo@pec-aopapardo.it	AL COORD. 118 OSP. PAPARDO	SEDE

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si trasmette Ordinanza di obbligo di manutenzione di piantagioni e siepi, dei fabbricati, muri ed opere di sostegno e delle ripe dei fondi laterali alle Strade Provinciali e Provinciali Agricole, sia a valle che a monte, in tutti Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina.

Il presente provvedimento ha effetto immediato

IL DIRIGENTE
(Dott. Biagio PRIVITERA)

ORDINANZA N° 51 del 25 ottobre 2024

VISTI :

- L'art. 29 c. 1 e 2 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), il quale stabilisce, che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non danneggiare e restringere le strade e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessari, e di rimuovere nel più breve tempo possibile eventuali alberi piantati sui fondi laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per intemperie o qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale;
- L'art. 30 c.1 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), il quale recita che i fabbricati ed i muri di qualunque genere frangenti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze
- L'art. 31 c. 1 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), avente per oggetto la manutenzione delle ripe, che stabilisce che i proprietari devono mantenere le ripe ed i fondi laterali alle strade , sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro di pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorre, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

CONSIDERATO che chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative previste per legge;

VISTO l'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.:

TUTTO CIO' PREMESSO al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità, si trasmette la presente Ordinanza ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le Strade Provinciali e Provinciali Agricole, in tutti i comuni in indirizzo ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina, nel rispetto degli artt. 29-30 e 31 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dott. Biagio PRIVITERA, Dirigente della III Direzione – Viabilità Metropolitana – di questa Città Metropolitana

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI E CON LE STRADE PROVINCIALI AGRICOLE IN TUTTI I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, DI PROVVEDERE AL CONTROLLO ED AL MANTENIMENTO DELLE PIANTAGIONI E SIEPI, DEI FABBRICATI, MURI ED OPERE DI SOSTEGNO E DELLE RIPE NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 29-30 E 31 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SS.MM.II.

Al corpo della Polizia Metropolitana, ed a tutti gli Enti in indirizzo, è demandato di vigilare e controllare che i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le SS.PP. ed SS.PP.AA., rispettino le disposizioni impartite nella stessa Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione presso gli ALBI PRETORI dei Comuni interessati e sul sito INTERNET di questa Amministrazione.

Detto provvedimento ha effetto immediato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente Ordinanza.

E' ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione).

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1037/71 al TAR SICILIA Sez. di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione

IL DIRIGENTE

(Dott. Biagio PRIVITERA)